

**DELIBERAZIONE 13 MARZO 2014
105/2014/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO
DI ACQUIRENTE UNICO S.P.A. PER L'ATTIVITÀ DI ACQUISTO E VENDITA DI ENERGIA
ELETTRICA, PER I CLIENTI IN MAGGIOR TUTELA, PER L'ANNO 2013 E, A TITOLO DI
ACCONTO, PER L'ANNO 2014**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 13 marzo 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: decreto legge 73/07), convertito con modificazioni dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge di conversione 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09) e in particolare l'articolo 27, comma 2;
- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 (di seguito: decreto legislativo 249/12);
- la deliberazione dell'Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione 156/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la deliberazione n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 10 giugno 2008, ARG/elt 76/08;
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2012, 259/2012/A;
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 323/2012/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2012, 476/2012/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 573/2012/R/com (di seguito: deliberazione 573/2012/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 7 febbraio 2013, 48/2013/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 7 marzo 2013, 94/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 94/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2013, 163/2013/R/com (di seguito: deliberazione 163/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 24 aprile 2013, 171/2013/R/eel (di seguito: 171/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 581/2013/R/eel;
- la comunicazione dell’Autorità in data 29 gennaio 2014, prot. n. 2506;
- la comunicazione dell’Acquirente Unico (di seguito: AU) del 24 febbraio 2014, protocollo AU 244 (prot. Autorità 5917 del 27 febbraio 2014) (di seguito: comunicazione 24 febbraio 2014), con la quale l’AU ha trasmesso alla Direzione Infrastrutture dell’Autorità il consuntivo economico-patrimoniale relativo all’anno 2012 e il preconsuntivo economico-patrimoniale attinente all’anno 2013;
- la comunicazione di AU del 5 marzo 2014, protocollo AU 325 (prot. Autorità 6577 del 5 marzo 2014), con la quale l’AU ha trasmesso alla Direzione Infrastrutture dell’Autorità il preventivo economico relativo all’anno 2014 (di seguito: comunicazione 5 marzo 2014).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 79/99 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una società per azioni denominata «acquirente unico». La società stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento, anche tariffario;
- l’articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 79/99 prevede che l’Autorità determini la misura del corrispettivo per le attività svolte da Acquirente unico e che il corrispettivo sia tale da incentivare la stessa società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica;
- l’articolo 1, comma 2, del decreto legge 73/07, come modificato dalla legge di conversione 125/07, dispone che la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero continui a essere svolta da Acquirente unico;
- l’articolo 18, del TIV prevede che il prezzo di cessione da Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per la vendita ai clienti cui il servizio è erogato comprenda una componente pari al corrispettivo unitario riconosciuto ad Acquirente unico per l’attività di acquisto e vendita dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela;
- l’Autorità ha affidato in avvalimento ad Acquirente unico, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 27, comma 2, della legge 99/09, una serie di attività tra le quali: lo Sportello del Consumatore (dal 2009), il Sistema Informativo Integrato (dal 2009), il Monitoraggio Retail (dal 2011) e il Servizio di conciliazione (dal 2012); tali attività sono regolate da apposite deliberazioni dell’Autorità che prevedono l’approvazione preventiva dei costi secondo differenti scadenze temporali.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 94/2013/R/eel fissa in 13.991.000 (tredicimilioni e novecentonovantaunomila) euro il corrispettivo riconosciuto, a titolo di acconto, ad Acquirente unico, a copertura dei costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela per l'anno 2013; e che, ai sensi della medesima deliberazione, Acquirente unico destina, alla riduzione del suddetto importo, la differenza tra il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela, nell'anno 2012 e il corrispettivo riconosciuto a titolo definitivo per il medesimo anno 2012;
- con la sopra citata deliberazione l'Autorità ha disposto che la remunerazione ante imposte del capitale investito per l'anno 2012 dell'Acquirente unico sia fissata pari al rendimento medio annuale dell'anno 2012 del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d'Italia, maggiorato di 2,2 punti percentuali, in linea con i criteri adottati a partire dall'anno 2010;
- la media annuale, relativa all'anno 2013, del rendimento del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d'Italia, è stata accertata pari al 4,32%;
- i dati del preconsuntivo economico, relativo all'anno 2013, trasmessi da Acquirente unico con la comunicazione 24 febbraio 2014, evidenziano:
 - costi di funzionamento relativi allo svolgimento dell'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela pari a circa 12.859.000 (dodicimilioni e ottocentocinquantanovemila) euro; tale importo è al netto della remunerazione del capitale investito;
 - altri proventi e ricavi, diversi da quelli direttamente attribuibili alle attività di acquisto e vendita di energia elettrica e alle altre attività (Sportello del consumatore, Sistema informativo integrato, servizio di conciliazione e monitoraggio mercato *retail*) complessivamente pari a 2.012.000 (duemilioni e dodicimila) euro;
 - proventi finanziari netti e proventi straordinari netti per un importo complessivo pari a circa 1.403.000 (un milione e quattrocentotremila) euro;
 - oneri straordinari netti per un importo complessivo pari a 257.000 (duecentocinquantasettemila) euro;
- il patrimonio netto di Acquirente unico alla chiusura dell'esercizio relativo all'anno 2012, rilevante ai fini della determinazione del corrispettivo di funzionamento di Acquirente unico per l'anno 2013, è risultato pari a 12.717.357 euro;
- l'Acquirente unico è interamente partecipato dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE), subentrato al gestore della rete di trasmissione nazionale;
- con la deliberazione 171/2013/R/eel, l'Autorità ha determinato il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2012, in modo da assicurare, al netto dei proventi delle partecipazioni, al GSE una remunerazione, prima delle imposte, del proprio patrimonio netto, detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate;
- a partire da detto valore l'Autorità ha ritenuto altresì necessario tener conto dei dividendi distribuiti riducendo di un corrispondente valore il patrimonio oggetto di remunerazione a partire dalla data di approvazione della distribuzione dei dividendi medesimi;

- con la deliberazione 573/2012/R/com, l'Autorità ha definito regole di separazione contabile da applicare al GSE;
- con la deliberazione 94/2013/R/eel è stato conferito mandato al responsabile della Direzione Infrastrutture dell'Autorità di intraprendere le azioni necessarie al fine di definire la disciplina di separazione contabile delle diverse attività svolte da Acquirente unico, in coerenza con la deliberazione 573/2012/R/com, anche al fine di evitare sussidi incrociati tra le medesime attività e di adottare una regolazione incentivante per Acquirente Unico, anche basata su obiettivi pluriennali di recupero di efficienza;
- le attività propedeutiche all'adozione della disciplina contabile di cui al precedente alinea sono in corso;
- con la deliberazione 163/2013/R/com l'Autorità ha approvato le disposizioni finali in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling*) per il GSE a decorrere dall'esercizio 2013 e ai relativi obblighi di comunicazione;
- l'Assemblea degli azionisti dell'Acquirente unico, in data 30 aprile 2013, ha deliberato di destinare al GSE quale unico Azionista, un dividendo ordinario pari al 95% dell'utile netto per un importo pari a 1.262.089 euro;
- dal preventivo economico concernente l'anno 2014, trasmesso da Acquirente unico con la comunicazione 5 marzo 2014, risulta che Acquirente unico prevede costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica pari a 13.009.000 (tredicimilioni e novemila) euro; tale importo non tiene conto della remunerazione del capitale investito netto;
- il preventivo economico di cui al precedente alinea appare più realistico rispetto ai preventivi presentati negli ultimi anni dall'Acquirente unico, e in particolare inferiore del 7% al preventivo economico relativo al 2013;
- tuttavia, negli ultimi anni le spese effettivamente sostenute a consuntivo sono risultate sistematicamente inferiori ai relativi preventivi economici.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il decreto legislativo 249/12, che ha istituito, tra l'altro, l'Ocsit - l'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano - prevede che le attività e le funzioni del nuovo organismo siano affidate ad Acquirente unico; e che dette attività non afferiscono direttamente ai settori dell'energia elettrica e del gas;
- l'evoluzione delle attività, aventi carattere di servizio pubblico, affidate ad Acquirente unico dall'Autorità nell'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 27, comma 2, della legge 99/09, ha reso più complessa l'introduzione di sistemi di separazione contabile, prerequisite necessario per l'avvio di meccanismi incentivanti di riconoscimento dei costi, basati sulla fissazione di obiettivi pluriennali di recupero di efficienza.

RITENUTO OPPORTUNO:

- nelle more connesse all'introduzione degli obblighi di separazione contabile del bilancio di esercizio previsti a carico dell'Acquirente unico e dell'adozione di una regolazione incentivante, basata su obiettivi pluriennali di recupero di efficienza, confermare il criterio di riconoscimento a consuntivo dei costi di funzionamento per

l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela dell'Acquirente unico adottato a partire dall'anno 2010;

- quantificare pertanto il valore del corrispettivo riconosciuto a consuntivo ad Acquirente unico a copertura dei costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica ai clienti in maggior tutela nell'anno 2013, tenendo conto dei proventi finanziari, così come degli altri proventi e ricavi e degli oneri straordinari netti;
- che, in coerenza con la determinazione adottata dall'Autorità per l'anno 2012, il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela dell'Acquirente unico per l'anno 2013 sia tale da assicurare, una remunerazione, prima delle imposte, del proprio patrimonio netto;
- che il tasso da riconoscere ai fini della determinazione della remunerazione di cui al precedente punto sia fissato pari al 6,52%, corrispondente al rendimento medio annuale, per l'anno 2013, del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d'Italia, maggiorato di 2,2 punti percentuali;
- che per determinare la remunerazione riconosciuta, analogamente a quanto disposto dalla deliberazione 171/2013/R/eel per il GSE, risulti altresì necessario tener conto dei dividendi distribuiti nel corso del 2013 riducendo di un corrispondente valore il patrimonio oggetto di remunerazione a partire dalla data di approvazione della distribuzione dei dividendi medesimi;
- ai fini della determinazione del corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto per l'anno 2014, tenere conto prudenzialmente del fatto che negli ultimi anni l'effettiva spesa a consuntivo è stata sistematicamente inferiore rispetto ai relativi preventivi e che in particolare nei medesimi anni la posizione finanziaria netta, nonché gli altri ricavi e proventi hanno sempre più che compensato la remunerazione del patrimonio netto;
- determinare pertanto il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto, salvo conguaglio, per la copertura dei costi di funzionamento relativi all'attività di acquisto e vendita di energia elettrica dell'anno 2014 in misura pari al preconsuntivo relativo all'anno 2013;
- destinare alla copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2014 la differenza tra la somma dei corrispettivi raccolti a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento per l'anno 2013 e la somma dei corrispettivi riconosciuti a consuntivo per il medesimo anno;
- prevedere per il futuro, con l'attesa stabilizzazione del perimetro delle attività dell'Acquirente unico e l'introduzione degli obblighi di separazione contabile del bilancio di esercizio, l'adozione di meccanismi di regolazione della remunerazione di tipo incentivante, tali da indurre un progressivo recupero di efficienza

DELIBERA

1. di quantificare in 10.476.313 (diecimilioni quattrocentosettantaseimila e trecentotredici) euro il corrispettivo riconosciuto, a titolo definitivo a copertura dei

- costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2013;
2. di quantificare in 12.859.000 (dodicimilioni e ottococinquantanovemila) euro il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto, salvo conguaglio, a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2014;
 3. che Acquirente unico destini alla copertura dei costi di funzionamento 2014, come quantificati al precedente punto 2, la differenza tra il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2013, pari a 13.991.000 (tredicimilioni novecentonovantunomila) e il corrispettivo riconosciuto a titolo definitivo per il medesimo anno, come quantificato al punto 1;
 4. di trasmettere il presente provvedimento ad Acquirente unico;
 5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

13 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni